



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitaneria di Porto e Circondario Marittimo di Livorno

Ordinanza n° 108 /2014

Disposizioni particolari in materia di JetLev, Flyboard e dispositivi assimilabili

Il Contrammiraglio (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Livorno,

Ravvisata la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione – posti in capo a questa Autorità marittima –, dei bagnanti nonché degli utenti in genere in quanto direttamente connessi all'utilizzazione dei JetLev, Flyboard e dispositivi assimilabili;

Visto il D.lgs 18 luglio 2005 n.171 " Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003 n.172;

Visto il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";

Visto il Dispaccio n. 02.02.70/51241, in data 31 maggio 2014, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di disciplina dei predetti dispositivi;

Vista l'Ordinanza 42/07 adottata dal Capo del Compartimento Marittimo di Livorno, ai sensi dell'art. 8 della Legge 08 luglio 2003, n° 172, in materia di limiti di navigazione rispetto alla costa;

Vista l'Ordinanza di sicurezza balneare n. 51/2011 adottata dal Capo del Circondario Marittimo di Livorno;

Ritenuto necessario, alla luce delle direttive intervenute, implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza dell'utilizzo dei natanti da diporto, al fine di qualificare ulteriormente i relativi standard qualitativi;

Visti gli articoli 17, 30, 81, e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione;



Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...



ORDINA

Art.1 Definizioni

1. Il Jetlev Flyer è costituito da un mezzo galleggiante munito di motore a combustione interna del tutto simile ad una moto d'acqua e da un apparato jet costituito da due ugelli idrogetto, allacciato alle spalle dell'utilizzatore/conduuttore, alla prima collegato tramite un tubo, attraverso il quale l'unità galleggiante invia acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono, dando al conduuttore sostentamento idro-dinamico, direzione e velocità;

Il Flyboard è costituito da un apparato jet costituito da due ugelli idrogetto sistemati su degli stivali indossati dall'utilizzatore/conduuttore e collegato ad una moto d'acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua. Principio che permette al conduuttore il sostentamento ed il movimento analogamente a quello del Jet Flyer;

Art. 2 Limitazioni e divieti

1. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti di navigazione dalla costa con la ordinanza n. 42, del 30 aprile 2007, del Capo del Compartimento Marittimo di Livorno, adottata ai sensi dell'art. 8 della Legge 08 luglio 2003 n° 172, l'impiego dei predetti dispositivi è soggetto alle seguenti condizioni:
 - 1.1 l'utilizzo dell'apparecchiatura è permesso solo in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli ed assicurate (vento inferiore a 60 Km/h ed onde inferiori a mt. 1 di altezza);
 - 1.2 il tubo di collegamento tra l'unità galleggiante munita di motore e l'apparato a getto d'acqua non deve essere superiore a 10 metri;
 - 1.3 la predetta attività deve essere svolta sempre in coppia (una persona alla condotta della moto d'acqua e l'altra collegata alla stessa).
2. Alle unità, di volta in volta, impiegate per l'esercizio di tali attività è fatto divieto di navigare:
 - a) nel raggio di 1000 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Livorno;
 - b) ad una distanza inferiore a 500 metri da impianti fissi, reti da posta ed impianti di acquacoltura;
 - c) ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**



- d) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio/partenza delle navi, ed a distanze inferiori a 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - e) entro i 400 metri ed oltre 1 miglio dalla costa;
 - f) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque negli specchi acquei vietati/interdetti alla balneazione/navigazione in ragione di un provvedimento legittimamente emanato;
3. Per la conduzione è richiesta la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal D.lgs 18 luglio 2005 n.171 (Codice della nautica da diporto) e dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n° 146 (Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto), fatto salvo per il Flyboard il caso in cui a bordo della moto d'acqua sia presente un accompagnatore in possesso del titolo, in tale caso non è necessario che l'utilizzatore sia munito di patente nautica;
 4. È fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore di osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni, predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
 5. Durante l'utilizzo deve obbligatoriamente essere indossato un idoneo ausilio al galleggiamento (gilet galleggiante con certificazione CE), compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura, casco di protezione omologato per sport acquatici.
 6. L'utilizzatore dell'apparecchiatura ed il conduttore dell' acquascooter/moto d'acqua non sono esonerati dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica, tenuto conto delle caratteristiche tecnico – nautiche del mezzo impiegato, di mantenersi a distanze di sicurezza maggiori di quelle previste dalla presente ordinanza, in regione di qualunque circostanza contingente. Deve essere, pertanto, utilizzata diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

Art. 3 Condizioni e limitazioni

1. L'ingresso nei porti a vocazione esclusivamente turistica, al solo fine di fare rifornimento, alaggio e varo, è consentito laddove siano esistenti strutture appositamente dedicate;
2. La partenza e l'atterraggio nelle zone frequentate dai bagnanti deve avvenire esclusivamente utilizzando i corridoi di lancio;
3. I conduttori degli acquascooter/moto d'acqua impiegate in tale attività devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, nonché un



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**



casco omologato per sport acquatici;

4. Ogni acquascooter/moto d'acqua potrà assistere solo una persona per volta, pertanto non potrà svolgere contemporaneamente altre attività;
5. Gli acquascooter/moto d'acqua adibiti allo svolgimento di tale attività devono essere dotati di polizza assicurativa che la contempli espressamente, prevedendo una idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e persone trasportate;
6. Le persone che svolgono tale attività, sia a fine di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e sicurezza dei mezzi utilizzati.
7. L'autorità Marittima è, pertanto da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.

Art. 4 Disposizioni finali


Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs 18 luglio 2005 n.171.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo di Livorno, ed inclusa nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it.

Livorno, 12 0 GIU. 2014.

IL COMANDANTE
Contrammiraglio (CP)
Arturo FARAONE



Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...

